



Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 22 settembre 2022

D.g.r. 19 settembre 2022 - n. XI/6966

Programma regionale per il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne (2022-2023): ulteriori risorse a sostegno dell'attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la Convenzione del Consiglio d'Europa «Convenzione di Istanbul» sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con I. n. 77/2013;
- la I.r. n. 11/2012 «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»;
- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;
- l'Intesa del 27 novembre 2014 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie Locali, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della I. n. 131/2003, relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, prevista dall'art. 3 comma 4 del d.p.c.m. del 24 luglio 2014;
- la I. n. 69/2019 «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»;
- il Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2020-2023, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 17 novembre 2021;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, adottato con d.c.r.n. IX/64 del 10 luglio 2018, Area Sociale Missione 12 Diritti Sociali, Politiche Sociali, Pari Opportunità e Famiglia, che assume la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne nella pianificazione regionale per il periodo 2018-2023;

Visto il «Piano Quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020/2023», approvato con d.c.r. n. XI/999 del 25 febbraio 2020, che individua tra le priorità per il periodo 2020-2023:

- il consolidamento delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza esistenti sul territorio lombardo, anche attraverso il coinvolgimento di nuovi soggetti;
- il rafforzamento delle strutture ed i servizi specializzati per l'accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza, al fine di garantire un'offerta di servizi specializzati omogenea e continuativa sul territorio regionale;
- il sostegno attraverso adeguate politiche di prevenzione della violenza contro le donne;

Visto il d.p.c.m. 13 novembre 2020 «Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità", di cui agli articoli 5 e 5 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n.119, annualità 2020» che ha assegnato a Regione Lombardi risorse complessive pari a \in 4.400.721,96, di cui \in 3.062.328,64 destinati al sostegno ai Centri antiviolenza e Case rifugio inseriti nelle Reti antiviolenza presenti sul territorio regionale;

Dato atto che con d.g.r. n. 4643 del 3 maggio 2021 sono state approvate le modalità di utilizzo e i criteri di riparto delle risorse del fondo di cui al d.p.c.m. 13 novembre 2020 sopra richiamato, avviando il Programma 2022/2023, attività anno 2022, in continuità con la programmazione precedente, al fine di sostenere le attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio/strutture di ospitalità pubblici e privati esistenti sul territorio regionale;

Visto il d.p.c.m. 16 novembre 2021, «Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 - Annualità 2021», che ha assegnato a Regione Lombardia risorse complessive pari a \in 4.544.406,06, di cui \in 3.129.406,06 destinati al finanziamento dei centri antiviolenza e case rifugio pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

Vista la d.g.r. n. 6299 del 26 aprile 2022, «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne - d.p.c.m. 16 novembre 2021: approvazione modalità di utilizzo e criteri di riparto delle risorse», con, per l'implementazione del programma 2022/2023 sono state destinate risorse complessive pari a € 4.539.406,06, di cui € 3.129.406,06 a valere sul d.p.c.m. 16 novembre 2021 e € 1.410.000,00 sul bilan-

cio regionale, garantendo, per il periodo 1° luglio 2022 - 30 giugno 2023, la continuità dei servizi e degli interventi in atto, sostenendo le attività di centri antiviolenza, case rifugio ed altre strutture di ospitalità esistenti sul territorio regionale per donne vittime di violenza ed i loro figli;

-6-

Dato atto, pertanto, che, come dettagliato ai punti precedenti, per la realizzazione del Programma 2022-2023, che prevede il sostegno alle attività dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle altre strutture di ospitalità esistenti sul territorio regionale per donne vittime di violenza e i loro figli, sono state complessivamente destinate risorse per € 7.601.734,70;

Dato atto che, al fine di garantire la continuità degli interventi e la sinergia con gli interventi che verranno attivati nel 2023 a valere sia su fondi nazionali che regionali, si rende necessario prorogare la durata del Programma 2022-2023 dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023;

Valutata, inoltre, la necessità di assicurare la piena operatività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio attraverso un sostegno aggiuntivo alle spese di gestione degli stessi, anche a seguito delle difficoltà a sostenere tali spese rappresentate durante il Tavolo Permanente Antiviolenza del 20 giugno 2022, e della complessità determinata dalla crisi energetica incombente che sta aggravando la gestione economico-finanziaria delle strutture;

Considerato che, in sede di approvazione dell'assestamento al bilancio di previsione 2022-2024, con l.r. n. 17/2022 sono state rese disponibili risorse pari a \in 1.000.000,00 sul capitolo 12.05.104.13486, esercizio 2022 da destinare quale finanziamento aggiuntivo alle Reti antiviolenza;

Valutato, quindi, l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che definisce i criteri di utilizzo delle risorse aggiuntive di cui sopra pari a \in 1.000.000,00;

Ritenuto, pertanto, di procedere:

- alla proroga della durata del Programma 2022-2023 dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023;
- all'approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto delle risorse aggiuntive come esplicitati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- all'assegnazione agli EE.LL. capofila delle Reti antiviolenza, secondo i criteri e le modalità definite nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle risorse aggiuntive pari a € 1.000.000,00;

Ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione Generale competente l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato, di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e in particolare il punto 2, «Nozione di impresa e di attività economica»;

Valutato che la presente misura non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato in quanto:

- i beneficiari finali sono persone fisiche;
- gli intermediari sono soggetti pubblici locali e associazioni/ organizzazioni operanti nel terzo settore in qualità di centri antiviolenza e case rifugio, iscritte agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale oppure ai registri regionali delle ONLUS e che forniscono gratuitamente i servizi specialistici così come previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014, avvalendosi di figure professionali specifiche che non possono svolgere la libera professione a tariffa usufruendo delle strutture oggetto delle agevolazioni della presente misura;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, nelle pagine web di Regione Lombardia e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la I.r. n. 20/2008, «Testo Unico in materia di organizzazione del personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura»;

Vagliate e assunte come proprie le predette determinazioni; All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1. di prorogare la durata del Programma 2022-2023 di cui alle d.g.r. n. 4643/2021 e n. 6299/2022 dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023;
- 2. di approvare le modalità di utilizzo e i criteri di riparto delle risorse aggiuntive come esplicitati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 22 settembre 2022

- 3. di assegnare agli EE.LL. capifila delle Reti territoriali interistituzionai antiviolenza risorse aggiuntive pari a \in 1.000.000,00, secondo i criteri e le modalità definite nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4. di dare atto che le risorse pari a \in 1.000.000,00 sono disponibili sul capitolo 12.05.104.13486 del bilancio regionale esercizio 2022;
- 5. di demandare alla Direzione Generale competente l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;
- 6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, nelle pagine web di Regione Lombardia e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

___.



Allegato A)

VOCI	DESCRIZIONE
Тітого	MODALITÀ E CRITERI DI UTILIZZO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE AL PROGRAMMA REGIONALE ANTIVIOLENZA 2022/23
	Regione Lombardia ha avviato con dd.g.r. n. 4643/2021 e n. 6299/2022 il Programma antiviolenza 2022/2023 allo scopo di:
FINALITÀ	 consolidare le reti territoriali interistituzionali antiviolenza esistenti su tutto il territorio lombardo, anche attraverso il coinvolgimento di nuovi soggetti; rafforzare e qualificare le strutture e i servizi specializzati per l'accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza al fine di garantire un'offerta di servizi specializzati omogenea e continuativa sul territorio regionale; sostenere e garantire adeguate politiche di prevenzione della violenza contro le donne.
	Con il presente intervento si intende assicurare la piena operatività dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio attraverso un sostegno aggiuntivo alle spese di gestione degli stessi, in risposta ai bisogni evidenziati dalle Reti durante il Tavolo Permanente Antiviolenza del 20/06/2022, nonché alla luce della complessità determinata dalla crisi energetica incombente che rischia di aggravare la gestione economico finanziaria delle strutture nei prossimi mesi.
PRS XI LEGISLATURA	SOC 12.05.155
SOGGETTI BENEFICIARI	Gli EE.LL. capifila delle reti antiviolenza lombarde che attuano il programma 2022-2023 di cui alle dd.g.r. n. 4643/2021 e n. 6299/2022
SOGGETTI DESTINATARI	Centri Antiviolenza e Case Rifugio aderenti alle reti territoriali interistuzionali antiviolenza
DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 1.000.000,00 che trova copertura sul capitolo 12.05.104.13486, esercizio 2022.
FONTE DI FINANZIAMENTO	Risorse regionali
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL' A GEVOLAZIONE	Contributo a fondo perduto a copertura dei costi indiretti sostenuti dai Centri antiviolenza e dalle Case rifugio per l'attuazione del programma 2022-2023. Il contributo viene determinato sulla base dell'applicazione di un tasso forfettario del 13% al valore dell'assegnazione complessiva per ciascuna rete nel quadro del programma 2022-2023.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Il presente intervento si configura come un sostegno diretto agli individui, pertanto non rileva in parte la nozione di impresa e di attività economica riportata al punto 2 "Nozione di impresa e attività economica" della Comunicazione sulla nozione di aiuto della Commissione Europea 2016/C 262/01, dunque l'intervento non ha alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato. Considerata anche la rilevanza dell'impatto prettamente locale della



VOCI	DESCRIZIONE
	misura, anche in presenza di soggetti privati autorizzati convenzionati con i comuni, l'intervento si pone nel rispetto del considerato 196 del punto 6.3 "Incidenza sugli scambi" della sopracitata comunicazione.
INTERVENTI AMMISSIBILI	Copertura dei costi indiretti relativi alla gestione dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio.
SPESE AMMISSIBILI	Costi di gestione.
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Assegnazione agli EE.LL. capifila delle reti interistituzionali antiviolenza lombarde che attuano il programma 2022-2023 di cui alle dd.g.r. n. 4643/2021 e 6299/2022.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	N.A.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Il contributo viene erogato in un'unica soluzione agli EE.LL. capifila delle reti antiviolenza lombarde che attuano il programma 2022-2023 di cui alle dd.g.r. n. 4643/2021 e n. 6299/2022.